

SCRITTI PER ALESSANDRO CORBINO

3

a cura di Isabella Piro



Libellula

2016

SCRITTI PER ALESSANDRO CORBINO 3
a cura di Isabella Piro

Opera Completa | 978-88-67353-32-3
3° Volume | 978-88-67353-83-5

© Tutti i diritti riservati all'Autore.
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta senza il
preventivo assenso dell'Autore.

Libellula Edizioni
Via Roma, 73 - 73039 Tricase (LE) - Italy
Tel. /Fax +39/0833.772652
www.libellulaedizioni.com
info@libellulaedizioni.com

Note su C. 1.14.12 e il *Novus Codex*

Nel suo ‘*Giustiniano legislatore*’¹ – libro divenuto ormai un classico e che ha costituito un punto di svolta nelle ricerche storico-giuridiche sull’età giustiniana – Gian Gualberto Archi ha impostato in modo lucido e persuasivo l’analisi di C. 1.14.12², la costituzione con cui Giustiniano, pochi mesi dopo la pubblicazione del *Novus Codex*, stabilendo che le decisioni imperiali su un caso singolo o sul punto di diritto da applicare a una fattispecie vincolano i giudicanti in tutti i casi simili, afferma che l’imperatore è l’unico creatore e interprete del

¹ G.G. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna-Il Mulino 1970.

² C.1.14.12 (Imp. Iustinianus A. Demostheni pp.): *Si imperialis maiestas causam cognitionaliter examinaverit et partibus cominus constitutis sententiam dixerit, omnes omnino iudices, qui sub nostro imperio sunt, sciant hoc esse legem non solum illi causae, pro qua producta est, sed omnibus similibus. 1. Quid enim maius, quid sanctius imperiali est maiestate? vel quis tantae superbiae fastidio tumidus est, ut regalem sensum contemnat, cum et veteris iuris conditores constitutiones, quae ex imperiali decreto processerunt, legis vicem obtinere aperte dilucideque definiunt? 2. Cum igitur et hoc in veteribus legibus invenimus dubitatum, si imperialis sensus legem interpretatus est, an oporteat huiusmodi regiam interpretationem obtinere, eorum quidem vanam scrupulositatem tam risimus quam corrigendam esse censuimus. 3. Definimus autem omnem imperatoris legum interpretationem sive in precibus sive in iudiciis sive alio quocumque modo factam ratam et indubitatum haberi. si enim in praesenti leges condere soli imperatori concessum est, et leges interpretari solum dignum imperio esse oportet. 4. Cur autem ex suggestionibus procerum, si dubitatio in litibus oriatur et sese non esse idoneos vel sufficientes ad decisionem litis illi existiment, ad nos decurritur et quare ambiguitates iudicum, quas ex legibus oriri evenit, aures accipiunt nostrae, si non a nobis interpretatio mera procedit? vel quis legum aenigmata solvere et omnibus aperire idoneus esse videbitur nisi is, cui soli legis latorem esse concessum est? 5. Explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambiguitatibus tam conditor quam interpret legum solus imperator iuste existimabitur: nihil hac lege derogante veteris iuris conditoribus, quia et eis hoc maiestas imperialis permisit. (Recitata septimo milliaro urbis Constantinopolitanae in novo consistorio palatii Iustiniani). D. III k. Nov. Decio vc. cons. (a. 529).*

diritto. L'illustre Maestro da un lato riconosceva che la costituzione aveva portata profondamente innovativa rispetto alla precedente politica legislativa in tema di fonti del diritto, che a partire da Costantino «per consolidare la certezza del diritto, aveva fatto leva sulla distinzione obiettiva tra *lex generalis* e *rescripta*, intesi comunque questi quali decisioni valide per il caso singolo»³, dall'altro lato poneva giustamente in luce che «non il diritto oggettivo, ma la *imperialis maiestas* la cancelleria imperiale giustiniana vuole esaltare e tutelare, sicché pare più congruo eliminare ogni possibile equivoco sulla efficacia dei diversi modi, attraverso i quali la volontà imperiale si manifesta. Con tono sprezzante la cancelleria ricorda i dubbi delle vecchie leggi e conclude: *eorum quidem vanam scrupolositatem tam risimus quam corrigendam esse censuimus*»⁴.

Nella riflessione di Archi sono ben evidenziati i due punti principali esplicitati nella costituzione: l'affermazione del valore normativo generale delle decisioni casistiche imperiali (siano esse decreti o rescritti), in contrasto con la precedente politica imperiale, e la dichiarazione della supremazia della *imperialis maiestas*, in linea con i canoni dell'assolutismo, comportante che solo all'imperatore è concesso di creare e di interpretare il diritto (egli, e solo egli, è al contempo, *tam conditor quam interpret legum*), mentre ai sudditi non rimane che la semplice applicazione dello stesso⁵.

A ben vedere questa duplicità di contenuto non si traduce in due affermazioni ben distinte e separate, bensì in un discorso lucidamente consequenziale: la prima affermazione (l'*interpretatio* imperiale ha sempre valore normativo generale ancorché espressa nella soluzione puntuale di un caso concreto) è infatti giustificata come conseguenza diretta della seconda (nulla vi è di maggiore e più santo della *maiestas* imperiale); questa stretta interconnessione tra le due affermazioni consente di giungere alla dichiarazione finale (che in qualche modo chiude il cerchio del ragionamento e respinge con disprezzo i

³ ARCHI, *Giustiniano* cit. (nt. 1), 88.

⁴ ARCHI, *Giustiniano* cit. (nt. 1), 88 s.

⁵ ARCHI, *Giustiniano* cit. (nt. 1), 88.

dubbi in merito), vale a dire che l'imperatore è l'unico creatore e interprete del diritto: *Explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambiguitatibus tam conditor quam interpret legum solus imperator iuste existimabitur.*

Una parte degli studiosi – con posizioni non sempre esattamente collimanti con il pensiero di Archi – ha insistito, del resto giustamente, soprattutto sulla suddetta rivendicazione all'imperatore del ruolo di unico creatore e interprete del diritto. È il caso di Filippo Gallo, che a partire dal suo studio su *'Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto'*⁶, sino a suoi più recenti contributi⁷, ha sottolineato la rilevanza decisiva di tale concezione giustiniana sulla storia dell'*interpretatio* e della stessa nozione di diritto nella tradizione giuridica successiva, con conseguenze che giungono sino ai giorni nostri⁸. Questa lettura di C. 1.14.12 ha il merito di porre in evidenza il risalto che la costituzione assume nell'enunciare la nozione giustiniana di *interpretatio*, ne segnala la coerenza di fondo con i principi che ispirano la compilazione nel suo complesso e si iscrive persuasivamente nella ricostruzione storico-giuridica di lungo periodo perseguita e tracciata dal Maestro torinese.

⁶ F. GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto romano*², Torino-Giappichelli 1993, 169 ss.; 227 ss.; la prima edizione del libro risale al 1971 ed è priva del capitolo finale relativo alla fase della codificazione moderna.

⁷ La proposta interpretativa di Filippo Gallo va letta soprattutto alla luce della sua più recente (ri)scoperta della *legum permutatio* giustiniana, attestata da c. *Omnem*, 11, su cui v. ID., *Carattere ideologico della soggezione del giudice alla legge*, Torino-Giappichelli 2014, 49 ss.; *La legum permutatio giustiniana rivoluzione giuridica ignorata dalla nostra tradizione. Introduzione al tema*, in *Estudios juridicos en homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito II*, Alessandria-Edizioni dell'Orso 2011, 527 ss.; *La definizione celsina del diritto nel sistema giustiniano e la sua successiva rimozione dalla scienza giuridica: conseguenze persistenti in concezioni e dottrine del presente*, in *www.teoriaestoria del diritto privato.com*. 3, 2010, 49 ss.

⁸ V., in particolare, F. GALLO, *Consuetudine e nuovi contratti. Contributo al recupero dell'artificialità del diritto*, Torino-Giappichelli 2012, 75 ss. e *passim*; ID., *Carattere ideologico cit.* (nt. 7), *passim*.

A ben vedere, tuttavia, mi sembra che le proposte interpretative sopra riassuntivamente evidenziate si pongano di fronte alla costituzione soprattutto, se non esclusivamente, nella prospettiva, appunto, dell'intera e ormai compiuta compilazione⁹: in effetti C. 1.14.12, emanata pochi mesi dopo la pubblicazione della prima edizione del Codice, è stata inserita nel *Codex repetitae praelectionis* quale ultimo testo del tit. C. 1.14 *De legibus et constitutionibus principum et edictis*; assumono così particolare rilievo sia la sua portata innovativa rispetto alle altre costituzioni già presenti nel detto titolo, sia i suoi enunciati generali su contenuto ed estensione del potere normativo imperiale, con l'equiparazione della funzione creativa e di quella interpretativa entrambe concentrate nell'imperatore. Questa prospettiva, pur di decisivo interesse in quanto coglie il significato che i compilatori vollero dare a C. 1.14.12 nel momento in cui la inserirono nel *Codex* (significato che, com'è ovvio, è stato determinante nell'influenzare la tradizione successiva in tema soprattutto di natura e limiti dell'interpretazione del diritto), non mi pare però che esaurisca la molteplicità dei piani interpretativi di cui è suscettibile il testo.

In questo contributo vorrei perciò tentare di porre in evidenza alcuni profili, a mio giudizio rintracciabili in C. 1.14.12, che mi paiono principalmente, se non esclusivamente, collegati al momento in cui la costituzione fu emanata e alla funzione che proprio in tale momento la cancelleria imperiale volle con essa perseguire. Sondare questi profili, che sono, come vedremo, strettamente riconnessi ai problemi applicativi derivanti dalla pubblicazione del primo Codice, potrebbe forse, tra l'altro, contribuire a spiegare meglio, anche nella sua specifica declinazione giuridica, da un lato la progressiva e sempre più consapevole affermazione dell'assolutismo imperiale da parte di

⁹ V., per esempio, GALLO, *Interpretazione e formazione* cit. (nt. 6), 227 ss., con richiamo, tra le altre fonti citate, a c. *Tanta*, 2: *si quid vero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit visum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate Augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpretari*, che significativamente adotta lo stesso linguaggio presente in C. 1.14.12.3: *si enim in praesenti leges condere soli imperatori concessum est, et leges interpretari solum dignum imperio esse oportet*.

Giustiniano, e, dall'altro lato, un punto nodale costituito dal passaggio tra il *Novus Codex* e il progetto di redigere i *Digesta*.

Il punto di partenza per questo percorso interpretativo non può che essere il prezioso contributo di Gisella Bassanelli Sommariva sul ruolo dell'imperatore nella sfera giurisdizionale in diritto giustiniano¹⁰, in cui l'A. non manca di sottoporre C. 1.14.12 ad accurata analisi esegetica¹¹, ponendo, tra l'altro e per quanto qui interessa, in particolare evidenza:

- che Giustiniano afferma che hanno valore di legge i provvedimenti particolari emanati dall'imperatore (siano essi di natura giurisdizionale, *decreta*, o semplici rescritti) «che contengano una *legum interpretatio*, mentre restano esclusi» quei provvedimenti «che si sostanziano in un *privilegium*»¹²;

- che C. 1.14.12 si riferisce esclusivamente a provvedimenti imperiali emanati dopo la pubblicazione del *Novus Codex* «vista la tacita abrogazione di *rescripta*, *decreta* e *pragmaticae sanctiones* disposta dalle costituzioni *Haec quae necessario* e *Summa rei publicae*»¹³;

- che questa apertura verso un rinnovato valore di *exemplum* dei rescritti imperiali (limitato, come detto, solo a quelli che contengono una *legum interpretatio*), dipende «probabilmente ...dalla consapevolezza di disporre di una cancelleria in grado di conoscere il diritto vigente e di resistere alla pressione dei privati, delle corporazioni e delle altre forze locali, dalla convinzione cioè di disporre dei mezzi per risolvere in radice il problema dei *rescripta contra ius* che tanto aveva travagliato il mondo postclassico»¹⁴.

In sintesi: per l'Autrice i rescritti «sono uno dei modi in cui si esprime la volontà imperiale in seguito a sollecitazioni da parte

¹⁰ G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, Milano-Giuffrè 1983.

¹¹ BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore* cit. (nt. 10), 5 ss.

¹² BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore* cit. (nt. 10), 27.

¹³ BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore* cit. (nt. 10), 33 s.; i passi delle due costituzioni cui si riferisce l'A. sono, rispettivamente, *Haec quae necessario*, 2 *in fine* e *Summa*, 4.

¹⁴ BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore* cit. (nt. 10), 34; cfr. anche 50 ss.

di privati o comunità...»; essi possono «avere diverso contenuto e, quindi, diverso valore»; allorché essi contengono una *legum interpretatio*, hanno portata generale e devono essere applicati a tutti i casi simili, «se invece si tratta di un *privilegium* esso può essere applicato solo al caso specifico per cui è stato ottenuto...»¹⁵.

A me pare che il quadro sopra delineato contribuisca a tracciare, in linea generale, una spiegazione convincente del contenuto e degli scopi concreti perseguiti dal legislatore giustiniano al momento dell'emanazione di C. 1.14.12, e che esso non collida con le letture, sopra segnalate, che colgono soprattutto il contenuto, per così dire, giuspolitico delle affermazioni giustiniane. Mi pare tuttavia che si possa tentare qualche ulteriore approfondimento.

In primo luogo ritengo sia fondamentale collocare la costituzione nel preciso momento temporale in cui fu emanata. Dalla *subscriptio*¹⁶ essa risulta emanata mediante *recitatio* in concistoro¹⁷ il 30 ottobre del 529 (*III k. Nov.*) – tra l'altro nella stessa data risultano *recitatae* numerose altre costituzioni¹⁸ –, a

¹⁵ BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore* cit. (nt. 10), 52.

¹⁶ V., in merito, M. BIANCHINI, *La subscriptio nelle leges giustiniane del 30 ottobre 529*, in *Studi in onore di F. de Marini Avonzo*, Torino-Giappichelli 1999, 47 ss. (= *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino-Giappichelli 2008, 115 ss., da cui cito).

¹⁷ Il che sembra presupporre che in quell'occasione si sia seguita la procedura legislativa dettata da C. 1.14.8 (a. 446) – costituzione presente nel *Codex repetitae praelectionis* e che dunque doveva già essere compresa nel *Novus Codex* –, che prevedeva appunto che le *leges generales*, dopo un complesso iter che vedeva coinvolti sia il senato sia i *proceres sacri palatii* (vale a dire il c.d. concistoro), fossero definitivamente approvate dall'imperatore con la loro *recitatio* in concistoro (*in sacro nostri numinis consistorio recitari, ut universorum consensus nostrae serenitatis auctoritate firmetur*); peraltro non vi sono tracce di un'applicazione concreta della procedura dettata da C. 1.14.8 né prima di questa del 529, né dopo: in merito mi si consenta di rinviare, anche per indicazione di ulteriori fonti e bibliografia, a P. GARBARINO, *Contributo allo studio del senato in età giustiniana*, Napoli-Jovene 1992, 131 ss., cui adde C. F. WETZLER, *Überlegungen zur Verfassung des spätantiken Kaiserreichs anhand von CJ 1.14.8*, Berlin-Duncker & Humblot 1997.

¹⁸ Oltre a C. 1.14.12, secondo l'*Index constitutionum* in calce all'edizione del *Codex* di P. Krüger, risultano essere emanate lo stesso giorno e riportare

pochissimi mesi, dunque, dalla pubblicazione del *Novus Codex*. Ora, quest'ultimo venne pubblicato con la c. *Summa rei publicae* il 7 aprile del 529 e prima del 30 ottobre vennero emanate costituzioni soltanto il 17 settembre (undici¹⁹) e il 22 settembre (una sola²⁰). I pur non numerosi mesi trascorsi tra la pubblicazione del Codice e la ripresa dell'attività legislativa consentirono con ogni verosimiglianza di porre sotto osservazione l'applicazione concreta della nuova raccolta, soprattutto nei tribunali. Anzi, a leggere la c. *Summa rei publicae* sembra quasi che l'unico impiego del Codice preso in considerazione dalla cancelleria (o di cui essa esclusivamente si preoccupa) sia proprio quello nei processi:

Summa rei publicae, 3: ... sciant omnes tam litigatores quam disertissimi advocati nullatenus eis licere de cetero constitutiones ex veteribus tribus codicibus, quorum iam mentio facta est, vel ex iis, quae novellae constitutiones ad praesens tempus vocabantur, in cognitionalibus recitare certaminibus, sed solis eidem nostro codici insertis constitutionibus necesse

la suddetta formula: C. 1.2.22; C. 2.55.4; C. 4.1.12; C. 4.34.11; C. 5.12.30; C. 5.50.5; C. 6.4.3; C. 6.30.19; C. 6.42.30; C. 6.61.6; C. 8.53.34; C. 11.48.20; a questo gruppo di costituzioni sono, con ogni probabilità, da unire anche C. 7.45.13 e C. 7.45.14 – che il Krüger considera, sia pur dubitativamente, *iungendae* –, anche se non riportano la formula della *recitatio* (ma entrambe nell'*inscriptio* hanno lo stesso destinatario, il prefetto del pretorio Demostene e la prima anche la stessa data delle precedenti, mentre la seconda è priva di data, tranne che nel manoscritto *Pistoriensis* ove è datata al 530, in contrasto però con l'invio a Demostene: cfr. l'edizione del *Codex* di P. Krüger, *ad h. l.*, nt. 3); come si vedrà meglio tra breve, si è affacciata in dottrina (cfr. *infra* nt. 31 e 33) l'ipotesi che C. 7.45.13 sia *iungenda* a C. 1.14.12; se così fosse, seguendo l'ipotesi di Krüger bisognerebbe ritenere che dello stesso provvedimento facesse parte anche C. 7.45.14; le difficoltà palinogenetiche a cui ho prima accennato consigliano molta prudenza sulla questione, tanto più che il significato di C. 1.14.12 non mi sembra subisca alcuna modifica sostanziale dall'accettare o meno che ad essa si debbano unire gli altri due testi.

¹⁹ Si tratta, sempre secondo l'*Index constitutionum* di P. Krüger, di: C. 1.4.24+8.51.3; C. 1.51.14; C. 2.58.1+9.41.18; C. 3.28.33+5.9.10; C. 4.1.11; C. 4.21.19; C. 4.32.28; C. 4.66.2; C. 5.27.10+6.57.5; C. 6.43.1; C. 6.59.11; di nessuna di esse è attestata la *recitatio*.

²⁰ C. 1.4.25, in greco, replicata in C. 3.43.1 in un testo latino che pare derivi da un'epitome (v. l'edizione del *Codex* di P. Krüger, *ad h. l.*).

esse uti, falsi crimini subdendis his, qui contra haec facere ausi fuerint, cum sufficiat earundem constitutionum nostri codicis recitatio adiectis etiam veterum iuris interpretatorum laboribus ad omnes dirimendas lites, nullaque dubitatione emergenda vel eo, quod sine die et consule quaedam positae sunt, vel quod ad certas personas rescriptae sunt, cum omnes generalium constitutionum vim obtinere procul dubio est, sed et si quae earundem constitutionum detractis vel additis vel permutatis certis verbis, quod et ipsum praefatis excellentissimis viris specialiter permisimus, compositae sunt, nulli concedimus ex libris veteris iuris interpretatorum aliter eas habentes recitare, sed solam iuris interpretatoris sententiam commendare, ut tunc teneat, cum minime adversetur eiusdem nostri codicis constitutionibus.

Sottolineo i seguenti aspetti, particolarmente rilevanti, a mio giudizio, per l'analisi che stiamo compiendo:

- continua a essere prevista la *recitatio* in giudizio dei testi normativi, ivi comprese le costituzioni imperiali ora contenute nel *Novus Codex*, a cura ed onere delle parti in causa (non vige il principio *iura novit curia*)²¹;
- le costituzioni devono essere ormai citate nella sola versione data nel *Novus Codex*, né è ammesso far riferimento a testi in esso non contenuti (*sed solis eidem nostro codici insertis constitutionibus necesse esse uti*);
- tutte le costituzioni del *Novus Codex*, ancorché originariamente rescritti, hanno valore di leggi generali (*omnes generalium constitutionum vim obtinere procul dubio est*);
- sappiamo che nel *Novus Codex* era contenuta la c.d. Legge delle citazioni²², il che implicava ovviamente che gli scritti giurisprudenziali classici dovevano essere *recitati* nei giudizi in base alle regole da essa dettate; nel passo in esame della c.

²¹ Cfr. anche c. *Haec quae necessario*, 3; per l'esperienza tardoantica precedente, cfr. Nov. Theod. 1.3 e 1.5; in generale, sulla *recitatio*, v., per tutti, con rinvio a fonti e letteratura, S. PULIATTI, *Le costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI*. 74, 2008, 99 – 133, a p. 119 ss., anche con riguardo alla prassi della *recitatio* durante il principato.

²² La conferma è data da Pap. Oxy. XV. 1814; in merito, v., per tutti, ARCHI, *Giustiniano legislatore*, cit. (nt. 1), 83 ss.

Summa rei publicae, si vieta di citare le costituzioni incluse nel *Novus Codex* nella diversa redazione eventualmente contenuta negli scritti dei giuristi;

- gli scritti dei giuristi, peraltro, possono essere utilizzati nei processi a fianco e in aggiunta ai testi delle costituzioni, purché non contrastino con le costituzioni stesse (*sed solam iuris interpretatoris sententiam commendare, ut tunc teneat, cum minime adversetur eiusdem nostri codicis constitutionibus*).

Dal quadro sopra delineato mi pare emerga un primo dato da prendere, a mio giudizio, in attenta considerazione: viene affermata, per quanto mi risulta per la prima volta in modo così netto, la preminenza della legislazione imperiale (quanto meno nella versione consacrata nel *Novus Codex*) rispetto agli scritti dei giuristi antichi; questi ultimi possono essere utilizzati nei processi – e dunque mantengono il loro valore normativo – solo se non contraddicono le costituzioni imperiali contenute nel Codice stesso²³. Ora, a me sembra che questa limitazione trovi ragione non solo, a livello costituzionale, nella considerazione – direi scontata – che l'imperatore è ormai l'unico 'creatore' del diritto, ma anche, su un piano per così dire tecnico, nel fatto che il *Novus Codex* si presenta come una raccolta rinnovata e attualizzata delle costituzioni imperiali: lo si può implicitamente evincere già dalla disposizione di c. *Haec quae necessario*, 2, che autorizza i commissari non solo a eliminare i proemi superflui, le costituzioni non più in vigore, quelle simili o contraddittorie, ma anche a cambiare 'perfino' (*immo*) le parole stesse delle costituzioni²⁴. Lo scopo dichiarato è quello di

²³ Cfr. G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Il codice Teodosiano ed il codice giustiniano posti a confronto*, in *MEFRA-Antiquité* (on-line), 125-2, 73 (consultato il 30 aprile 2015), che in merito osserva: «...l'uso delle opere giurisprudenziali, ignorato dall'estensore della c. *Haec quae necessario*, riacquista una sua centralità e, consapevolmente o no, il breve inciso inserito nella c. *Summa* [par. 3, *in fine*, n.d.r] fa saltare il sistema predisposto a Ravenna nel 426, sistema che nonostante le critiche sollevate dalla dottrina moderna, aveva dato buona prova per quasi novantanni. Ora il giudicante deve valutare se l'opinione del giurista, allegata dalla parte, sia coerente con quanto disposto dal *Novus Codex*».

²⁴ C. *Haec quae necessario*, 2: *...resecatis tam supervacuis, quantum ad legum soliditatem pertinet, praefationibus quam similibus et contrariis, praeterquam si iuris aliqua divisione adiuventur, illis etiam, quae in*

ottenere la chiarezza del diritto (*sensum earum clariorem efficientes*)²⁵ – presupposto essenziale per perseguire la certezza del diritto –, riducendo la moltitudine di costituzioni e così eliminando l'oscurità dei testi legislativi: lo precisa bene c. *Summa rei publicae*, 1: *Sed cum sit necessarium multitudinem constitutionum tam in tribus veteribus codicibus relatarum quam post eorum confectionem posterioribus temporibus adiectarum ad brevitatem reducendo caliginem earum rectis iudicium definitionibus insidiantem penitus extirpare....*

Non si tratta soltanto di una conseguenza del principio assolutistico in base al quale, come detto, il potere normativo risiede ormai in maniera esclusiva nell'imperatore (anche se questo principio, oggi diremmo di rango costituzionale, ben può essere sotteso alla – e cogiustificare la – suddetta preminenza data alle costituzioni imperiali). A me sembra che qui assuma prevalenza un altro aspetto e cioè la volontà di eliminare il rischio che una applicazione indiscriminata degli scritti degli antichi giuristi (pur nei limiti dettati dalla Legge delle citazioni) comprometta la coerenza e chiarezza che si ritiene ottenuta con la redazione e pubblicazione del *Novus Codex*.

256

Del resto la stessa c. *Deo auctore* con cui Giustiniano ordina – poco più di un anno e mezzo dopo la pubblicazione del *Novus Codex* – la compilazione dei *Digesta*, richiama proprio il conflitto tra il diritto antico ereditato dal passato, confuso e incomprensibile, e il diritto 'nuovo'²⁶, contenuto nel Codice, per descrivere il lavoro compilatorio fino ad allora svolto e indirettamente addurre una giustificazione, concreta e persuasiva, alla decisione di procedere alla redazione del Digesto:

desuetudinem abierunt, certas et brevi sermone conscriptas ex isdem tribus codicibus, novellis etiam constitutionibus leges componere et congruis subdere titulis, adicientes quidem et detrahentes, immo et mutantes verba earum, ubi hoc rei commoditas exigebat, colligentes vero in unam sanctionem, quae in variis constitutionibus dispersa sunt, et sensum earum clariorem efficientes...

²⁵ C. *Haec quae necessario*, 2.

²⁶ Potrebbe forse essere qui già adombrata una prima allusione alla *legum permutatio*, a cui farà poi espresso riferimento c. *Omnem*, 11 (v. *supra*, nt. 7).

c. Deo auctore, 1: ... repperimus autem omnem legum tramitem, qui ab urbe Roma condita et Romuleis descendit temporibus, ita esse confusum, ut in infinitum extendatur et nullius humanae naturae capacitate concludatur: primum nobis fuit studium a sacratissimis retro principibus initium sumere et eorum constitutiones emendare et viae dilucidae tradere, quatenus in unum codicem congregatae et omni supervacua similitudine et iniquissima discordia absolutae universis hominibus promptum suae sinceritatis praebeant praesidium.

Appare perciò coerente, anche alla luce di questa percezione conflittuale del rapporto tra diritto ereditato dal passato (*omnem legum tramitem*) e le *constitutiones ...in unum codicem congregatae et omni supervacua similitudine et iniquissima discordia absolutae*²⁷, che gli scritti dei giuristi antichi conservino validità se e solo se non contrastino con le predette *constitutiones*. In caso contrario si ritornerebbe in una situazione di confusione e quindi di *iniquissima discordia*, che è appunto il grave inconveniente a cui si è voluto ovviare con la compilazione del *Novus Codex*.

In sostanza, la limitazione dettata in *Summa rei publicae, 3*, anche per la sua valenza processuale, sembra preordinata a dettare una prima regola generale che possa orientare nell'applicazione concreta del *Novus Codex*: se il valore (e il risultato) perseguito è la chiarezza dei testi normativi, considerati singolarmente e nel loro insieme (il *Novus Codex*) voluto e ritenuto in sé coerente – chiarezza che è parte costitutiva e ineliminabile della ‘certezza del diritto –, allora occorre anche prevedere regole di applicazione del *Novus Codex* che preservino e rafforzino tale valore e contribuiscano a difendere il risultato concreto che si è voluto raggiungere.

²⁷ Percezione che è palesata apertamente in *c. Deo auctore, 1*, ma che è implicitamente sottesa anche a *c. Summa rei publicae, 3*. È superfluo sottolineare che tale percezione rispecchiava un concreto problema nell'uso delle fonti, in particolare antiche, e di conseguenza un problema di certezza del diritto. L'argomento del conflitto tra diritto ‘antico’ e diritto ‘nuovo’ sembra in qualche misura precludere e/o richiamare la *permutatio legum* (cfr. *supra*, nt. 7).

Non è un fenomeno nuovo: lo stesso era accaduto dopo l'emanazione del Codice Teodosiano; alcune novelle postteodosiane, in particolare Nov. Theod. 9 e Nov. Marc. 4, contengono misure volte a controllare e guidare in modo cogente l'applicazione concreta di norme contenute nel Teodosiano in modo da mantenere e difendere, contro le deviazioni della prassi, proprio quelle condizioni di certezza del diritto che si ritenevano, a torto o a ragione, ormai raggiunte con la redazione e pubblicazione del Teodosiano stesso²⁸. Non a caso i giustinianeî hanno ricavato da entrambe le novelle citate due testi inseriti nel loro *Novus Codex* (oggi li leggiamo al titolo C. 1.14 *De legibus et constitutionibus principum et edictis del Codex repetitae praelectionis*)²⁹, estrapolando dal loro contesto originario le parti esprimenti principi generali in tema di interpretazione³⁰. Tra l'altro il principio enunciato da Nov.

²⁸ Cfr., per es., Nov. Theod. 9 e Nov. Marc. 4; su di esse e, più in generale, sul fenomeno segnalato, mi si consenta il rinvio a P. GARBARINO, *Aspetti e problemi dell'interpretazione del diritto dopo l'emanazione del Codice Teodosiano (Osservazioni su Nov. Theod. 9 e Nov. Marc. 4)*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo I*, Napoli-Jovene 1997, 259 ss.

²⁹ Non vi è ovviamente motivo di ritenere che esse non fossero presenti nel *Novus Codex*: come sappiamo la seconda edizione del Codice è stata soprattutto un'opera di aggiornamento del precedente, che ha comportato semmai l'esclusione di costituzioni già inserite nel primo codice (esemplare è il caso della Legge delle citazioni), ma non l'inserimento di costituzioni antiche in esso non contenute; d'altro canto è persino superfluo osservare che le costituzioni non accolte nel *Novus Codex* erano state dichiarate prive di valore (v. c. *Summa rei publicae*, 3).

³⁰ Nov. Theod. 9 è stata ripresa in C. 1.14.5: *Non dubium est in legem committere eum, qui verba legis amplexus contra legis nititur voluntatem: nec poenas insertas legibus evitabit, qui se contra iuris sententiam scaeva praerogativa verborum fraudulenter excusat. Nullum enim pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere prohibente. 1. Quod ad omnes etiam legum interpretationes tam veteres quam novellas trahi generaliter imperamus, ut legis latori, quod fieri non vult, tantum prohibuisse sufficiat, cetera quasi expressa ex legis liceat voluntate colligere: hoc est ut ea quae lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur, licet legis lator fieri prohibuerit tantum nec specialiter dixerit inutile esse debere quod factum est. Sed et si quid fuerit subsecutum ex eo vel ob id, quod interdicante lege factum est, illud quoque cassum atque inutile*

Marc. 4 in tema di *interpretatio* imperiale, come vedremo meglio più avanti, anticipa e prepara quanto sostenuto da Giustiniano in C. 1.14.12. Si badi che le novelle suddette intervengono d o p o l'emanazione del Codice Teodosiano (e non contestualmente ad essa): la prima – Nov. Theod. 9 – risulta emanata il 7 aprile del 439, a poco più di un anno dalla pubblicazione del Codice, la seconda – Nov. Marc. 4 – è datata 4 aprile 454, circa quindici anni dopo; entrambe traggono spunto da problemi specifici portati alla conoscenza dell'imperatore. Nov. Marc. 4, in particolare, ha origine da una questione dibattuta in una lite che era giunta di fronte al tribunale del prefetto del pretorio, il quale si era rivolto all'imperatore stesso per affrontare il chiarimento definitivo dei dubbi sollevati in giudizio sull'interpretazione di una legge di Costantino – riportata nel Teodosiano come CTh. 4.6.3 (= C. 5.27.1) – con cui si vietava ai senatori e ad altri dignitari di legittimare i figli avuti da donne di bassa estrazione sociale e fare donazioni ad essi e alle loro madri³¹.

esse praecipimus. 2. Secundum praedictam itaque regulam, quam ubique servari factum lege prohibente censuimus, certum est nec stipulationem eiusmodi tenere nec mandatum ullius esse momenti nec sacramentum admitti. Il testo riportato nel Codice giustiniano è un accurato ritaglio delle parti di Nov. Theod. 9 relative all'interpretazione delle *leges* proibitive; in altro punto del Codice (C. 4.65.30) è riportata, in maniera distinta e separata, la misura specifica, che aveva dato spunto per le affermazioni generali, riguardante la proibizione per i curiali di stipulare contratti di locazione di fondi altrui: v. GARBARINO, *Aspetti e problemi*, cit. (nt. 15), 264. Nov. Marc. 4 è ripresa in C. 1.14.9: *Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intellegi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognito vel inhibita declinent vel permissa sectentur. Si quid vero in isdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id imperatoria interpretatione patefieri duritiamque legum nostrae humanitati incongruam emendari* (corrispondente all'inizio del *principium* della Novella marcianea); un'altra parte di Nov. Marc. 4, relativa all'estensione degli impedimenti matrimoniali per coloro che appartengono all'ordine senatorio, corrispondente, grosso modo, alla fine del par. 2 e a quasi tutto il par. 3, è ripresa, con modifiche, da C. 5.5.7.

³¹ Il che comportava come conseguenza implicita il divieto matrimoniale di cui tratta la novella marcianea; le disposizioni costantiniane, già oggetto dell'interpretazione in senso riduttivo di Nov. Marc. 4, furono formalmente abrogate da Nov. 89.15 del 539 (quanto al divieto di legittimazione dei figli naturali) e da Nov. 117.6 del 542 (quanto al connesso divieto matrimoniale).

È significativo che queste esperienze postteodosiane mostrino uno stretto rapporto tra applicazione concreta, in particolare in giudizio, delle norme contenute nel Codice Teodosiano e necessità di affermare regole generali di interpretazione per difendere e rafforzare la certezza del diritto che si riteneva raggiunta con la compilazione³².

A me pare che questo rapporto stia con tutta probabilità anche alla base dell'emanazione di C. 1.14.12, anche se non è possibile, allo stato, stabilire se anche quest'ultima sia stata suggerita da qualche caso concreto portato alla cognizione del tribunale imperiale. In ogni modo C. 1.14.12 presuppone in modo esplicito l'esperienza giurisdizionale, probabilmente anche personale³³, dell'imperatore, come è deducibile sia dalla frase d'esordio:

Si imperialis maiestas causam cognitionaliter examinaverit et partibus cominus constitutis sententiam dixerit, omnes omnino iudices, qui sub nostro imperio sunt, sciant hoc esse legem non solum illi causae, pro qua producta est, sed omnibus similibus

260

sia dall'esplicito richiamo alla procedura della *consultatio ante sententiam* contenuto nel par. 4:

³² In età giustiniana il rapporto tra applicazione giudiziaria delle norme e necessità di difendere la certezza del diritto assume anche profili deontologici rispetto al lavoro dei giudici, come osserva S. PULIATTI, *L'organizzazione della giustizia dal V al IX secolo*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici* (a cura di J H.A. Lokin e B. Stolte), Pavia-Iuss Press 2011, 381 ss.

³³ Che Giustiniano fosse propenso a partecipare di persona ai processi che si svolgevano innanzi al tribunale imperiale – cioè il Concistoro: cfr. sul punto, per tutti, A. H. M. JONES, *The Later Roman Empire. 284-602 I*, Oxford-Blackwell and Mott 1964, 505 ss. = *Il tardo impero romano II (284-602)*, (tr. ital. a cura di E. Petretti), Milano-Il Saggiatore 1974, 724 ss. –, a prescindere dalla formale attribuzione all'imperatore della decisione finale, è attestato, per esempio, da Procopio, *anecd.*, 14.5, che accusa l'imperatore di aver emanato in modo arbitrario le sentenze e invalidato senza fondamento i giudicati spinto dalla sua avidità; al di là dello spirito polemico di Procopio, si può cogliere in questa notizia l'indicazione di un intervento diretto e personale di Giustiniano nelle decisioni di tipo giurisdizionale.

Cur autem ex suggestionibus procerum, si dubitatio in litibus oriatur et sese non esse idoneos vel sufficientes ad decisionem litis illi existiment, ad nos decurritur et quare ambiguitates iudicum, quas ex legibus oriri evenit, aures accipiunt nostrae, si non a nobis interpretatio mera procedit?

Si è altresì avanzata l'ipotesi che C. 1.14.12 sia *iungenda* con C. 7.45.13³⁴, emanata lo stesso giorno, che precisa che i giudici devono decidere in base alle leggi e non agli esempi ricavabili dalle sentenze dei magistrati supremi³⁵. L'ipotesi è suggestiva, giacché il contenuto di C. 7.45.13 è coerente con quello di C. 1.14.12 e, per un certo verso, lo chiarisce e lo completa. Più dubbio se pure un'altra costituzione, C. 7.45.14, in tema di condanna dell'attore in via riconvenzionale, sia anch'essa *iungenda* a C. 7.45.13 e quindi alla stessa C. 1.14.12³⁶. Comunque sia, mi pare di assoluto rilievo che a pochi mesi dalla pubblicazione del *Novus Codex*, l'imperatore intervenga – non importa se con uno o più provvedimenti legislativi – per chiarire ai giudici il sistema delle fonti del diritto a cui essi devono far riferimento, in modo cogente, nelle loro decisioni. La necessità di questo intervento imperiale non può, a mio giudizio, che derivare dai problemi suscitati dalle prime applicazioni concrete del Codice³⁷ e dalle complicazioni scaturenti dal contemporaneo impiego quali fonti – tra l'altro con la tecnica della *recitatio* in giudizio posta ad onere delle parti –, sia delle costituzioni imperiali in esso contenute, sia degli scritti dei giuristi antichi.

³⁴ M. KASER, *Das römische Privatrecht* II, München-Beck 1975, 56 nt. 34; cfr. ARCHI, *Giustiniano legislatore* cit. (nt. 1), 87 s. nt. 143.

³⁵ *Nemo iudex vel arbiter existimet neque consultationes, quas non rite iudicatas esse putaverit, sequendum, et multo magis sententias eminentissimorum praefectorum vel aliorum procerum (non enim, si quid non bene dirimatur, hoc et in aliorum iudicum vitium extendi oportet, cum non exemplis, sed legibus iudicandum est), nec si cognitionales sint amplissimae praefecturae vel alicuius maximi magistratus prolatae sententiae: sed omnes iudices nostros veritatem et legum et iustitiae sequi vestigia sancimus.* Sul contenuto di C. 7.45.13, v., per tutti, U. VINCENTI, *Il valore dei precedenti giudiziari nella compilazione giustiniana*, Padova-CEDAM 1995, 7 ss.

³⁶ Cfr. ARCHI, *op. loc. citt.*; cfr. *supra*, nt. 17.

³⁷ Nello stesso senso v., ora, BASSANELLI SOMMARIVA, *Il codice Teodosiano* cit. (nt. 23), 75 ss.

Va detto che i dubbi e le oscillazioni dei giudici potevano senz'altro trovare fondamento in alcuni testi legislativi riportati dal Codice al tit. C. 1.14 *De legibus et constitutionibus principum et edictis* (e risalenti in sostanza all'importante costituzione occidentale del 426, con cui la cancelleria di Ravenna dettò alcune misure di chiarimento e semplificazione delle fonti del diritto, tra le quali è appunto compresa la c.d. Legge delle citazioni)³⁸, con i quali si riafferma che le decisioni imperiali, anche di carattere giurisdizionale, sono limitate ai casi concreti per i quali sono stati assunte, a meno che siano dirette al senato sotto forma di *oratio* o espressamente qualificate come editto oppure siano diramate in tutto l'impero tramite i funzionari o, ancora, in esse sia esplicitamente indicato che devono valere per tutti i casi simili. In particolare poteva destare incertezze la disposizione di C. 1.14.2:

Quae ex relationibus vel suggestionibus iudicantium per consultationem in commune florentissimorum sacri nostri palatii procerum auditorium introducto negotio statuimus vel quibuslibet corporibus aut legatis aut provinciae vel civitati vel curiae donavimus, nec generalia iura sint, sed leges fiant his dumtaxat negotiis atque personis, pro quibus fuerint promulgata, nec ab aliquo retractentur: notam infamiae subito eo, qui vel astute ea interpretari voluerit vel impetrato impugnare rescripto, nec habituro fructum per subreptionem elicit: et iudices, si dissimulaverint vel ulterius litigantem audierint vel aliquid allegandum admiserint vel sub quodam ambiguitatis colore ad nos rettulerint, triginta librarum auri condemnatione plectendi sunt.

Mi pare evidente che i provvedimenti in questione, la cui efficacia è limitata *his dumtaxat negotiis atque personis, pro quibus fuerint promulgata*, siano anche di carattere giudiziario: si tratta delle decisioni, assunte a seguito di una *consultatio ante sententiam* e rese sotto la forma di rescripto, con cui l'imperatore

³⁸ Sulla costituzione ravennate del 426 in tema di fonti del diritto, v., per tutti, G. BASSANELLI SOMMARIVA, *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426*, in *Labeo* 29, 1983, 280 ss.

interveniva a dirimere una questione ancora interlocutoria, senza decidere in modo definitivo la controversia³⁹. I giudici potevano perciò legittimamente dubitare che le sentenze imperiali propriamente dette, pur non perfettamente coincidenti con le decisioni di cui sopra, potessero essere richiamate (e così *recitatae*) per dirimere casi simili, tanto più che C. 1.14.2 prevede una pesante sanzione per quei giudici che non ottemperino alle disposizioni della legge (sanzione, peraltro, che non sembra specificamente dettata per i giudici che applichino a casi simili i suddetti rescritti imperiali, anche se, sul punto, la norma è formulata con un certo grado di ambiguità). Con C. 1.14.12 Giustiniano affronta tali dubbi – invero manifestando fastidio in merito ad essi –, chiarendo:

(C. 1. 14.12 pr.): *Si imperialis maiestas causam cognitionaliter examinaverit et partibus cominus constitutis sententiam dixerit, omnes omnino iudices, qui sub nostro imperio sunt, sciant hoc esse legem non solum illi causae, pro qua producta est, sed omnibus similibus.*

In prima battuta e come prima enunciazione sono precisate le condizioni perché la decisione giurisdizionale dell'imperatore abbia valore di legge per tutti i casi simili: lo stesso imperatore deve aver esaminato *cognitionaliter* la causa ed aver emanato la sentenza alla presenza delle parti costituite (*et partibus cominus constitutis sententiam dixerit*). Si pone l'enfasi in questo modo, a mio parere, sul requisito dell'esistenza di un rapporto, per così dire, personale tra imperatore e decisione: occorre che il sovrano abbia partecipato, appunto personalmente, al processo incardinato presso il tribunale imperiale. Vi è una differenza evidente con le ipotesi previste da C. 1.14.2, in cui vi è bensì una decisione formalmente attribuita all'imperatore, ma essa

³⁹ Sulla *consultatio ante sententiam*, v., per tutti, F. PERGAMI, *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità*, Milano-Giuffrè 2007, 3 ss. È significativo che C. 1.14.2 ponga sullo stesso piano questo genere di decisioni imperiali di tipo processuale e i rescritti emanati su istanze, per così dire amministrative, provenienti da varie entità pubbliche o private (*Quae... quibuslibet corporibus aut legatis aut provinciae vel civitati vel curiae donavimus*).

sembra assunta, in base a una *relatio* o *suggestio* dei giudicanti, senza un esame della controversia alla presenza delle parti e senza le caratteristiche propriamente dibattimentali del giudizio (anche di merito) innanzi all'imperatore.

Giustiniano sottolinea che la decisione imperiale in tal caso è da intendersi come *interpretatio* e dunque da considerarsi *rata* e *indubitata*:

(C. 1.14.12.3): *Definimus autem omnem imperatoris legum interpretationem sive in precibus sive in iudiciis sive alio quocumque modo factam ratam et indubitata[m] haberi. si enim in praesenti leges condere soli imperatori concessum est, et leges interpretari solum dignum imperio esse oportet,*

instaurando la più generale equivalenza tra *leges condere* e *leges interpretari* e dunque motivando la regola rendendo esplicito uno dei canoni fondamentali dell'assolutismo imperiale. Da questo punto di vista egli si mette nella scia di Nov. Marc. 4 (C. 1.14.9) che aveva già affermato: *si quid vero in isdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id imperatoria interpretatione patefieri duritiamque legum nostrae humanitati incongruam emendari*, e anche della costantiniana CTh. 1.2.3 (= C. 1.14.1): *inter aequitatem iusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet et licet inspicere*. L'identità di scopo (la certezza del diritto nell'ambito processuale) perseguito da Giustiniano e da Marciano, si evince bene anche dal tratto del *principium* di Nov. Marc. 4, omissso dai giustinianeî probabilmente per ragioni di brevità:

Si quid vero in iisdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id imperatoria interpretatione patefieri⁴⁰, ut omnis sanctionis removeatur ambiguum et in suam partem iuris dubia derivare litigatorum contentio alterna non possit, negotiorum quoque cognitores ac tribunalium praesides

⁴⁰ La versione giustinianea di Nov. Marc. 4 confluita in C. 1.14.9 aggiunge dopo *patefieri* la frase *duritiamque legum nostrae humanitati incongruam emendari*, che chiude il frammento, e omette del tutto la frase che inizia con *ut omnis*, riportata sopra nel testo.

apertam definitionem legum secuti suspensis nutantibusque sententiis inter scita incerta non fluctuent.

Marciano tuttavia sembra presupporre o comunque dare per scontato che l'*interpretatio* innovativo/creativa dell'imperatore debba estrinsecarsi formalmente in una *lex generalis*, tanto che è proprio tale strumento normativo che egli nel caso adotta, pur essendo il problema sollevato in sede giurisdizionale centrale, innanzi, però, al prefetto del pretorio. Giustiniano sceglie invece un'altra strada: partendo dalla precisazione che qualsiasi *sententia* dell'imperatore, *dicta partibus cominus constitutis*, ha valore generale, vale dunque per *omnes similes causae*, procede oltre e giunge a proclamare che *omnem imperatoris legum interpretationem sive in precibus sive in iudiciis sive alio quocumque modo factam ratam et indubitata[m] haberi*. Con ciò rovescia e sostanzialmente abroga la misura restrittiva dettata da C. 1.14.2, definendo *vana scrupolositas* da irridere e correggere, i dubbi che in merito potevano da quella derivare.

Ci si potrebbe interrogare sulle motivazioni di questa scelta: consapevolezza di una riacquisita maturità tecnico-giuridica della cancelleria, influenza di Triboniano – che, a quanto pare, da poco aveva assunto la carica di *quaestor sacri palatii* –, entrambe queste circostanze, volontà dell'imperatore di occuparsi in prima persona delle cause portate alla sua cognizione e conseguente necessità giuspolitica di dare particolare rilievo alle sue decisioni giurisdizionali e così via. Tutte queste spiegazioni possono senz'altro contribuire a chiarire la scelta presa con C. 1.14.12, senza che una debba necessariamente avere la prevalenza su altre. Tuttavia a me sembra che nel particolare momento in cui la costituzione fu emanata, la preoccupazione prevalente (se non esclusiva) fosse soprattutto quella di guidare l'applicazione delle norme contenute nel Codice così da garantire il mantenimento della loro (dichiarata) raggiunta chiarezza, intesa come *commune beneficium*⁴¹: ciò era presupposto indispensabile, nell'ottica

⁴¹ V. c. *Summa rei publicae*, 1: *ad hoc* [cioè al compito di compilare il nuovo codice] *commune praestandum beneficium deo praesule prono animo nos dedimus*.

giustiniana, per il buon funzionamento della giustizia e così per avere processi veloci e sentenze eque. Di fronte alla perdurante complessità della massa normativa, semplificata dal *Novus Codex* solo per la parte relativa alle costituzioni, si ritiene che unicamente l'*interpretatio* imperiale dia la necessaria sicurezza ai consociati che non si (ri)cada nelle incertezze applicative connaturate a un'attività giurisdizionale lasciata troppo libera di 'interpretare' le norme. Vi è qui una profonda diffidenza nei confronti dell'operato dei giudici (che emerge costantemente nella legislazione giustiniana) e nel contempo una forte consapevolezza del ruolo dell'imperatore: a lui, e solo a lui, spetta l'*interpretatio*, in quanto essa è ancora vista nel suo aspetto creativo, riallacciandosi in ciò – almeno mi pare – alla tradizione giurisprudenziale romana e al ruolo interpretativo/creativo degli antichi giuristi, ben noto ai giustiniani⁴². Si spiega così come c. *Summa rei publicae*, 3, si riferisca agli antichi giuristi, utilizzando per designarli il sintagma *iuris interpretores*, o come *Deo auctore*, 4, ricordi gli *antiqui prudentes* ai quali *auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum sacratissimi principes praebuerunt*⁴³.

La scelta giustiniana è, com'è ovvio, coerente con i canoni dell'assolutismo imperiale. Da questo punto di vista essa è erede, più di quanto possa apparire, della tradizione imperiale tardoantica. Ma non è soltanto dettata dalla necessità di (ri)affermare, in maniera, per così dire, ideologicamente orientata e consapevole, l'estensione dei poteri dell'imperatore. Persegue infatti anche (e forse soprattutto) l'obiettivo concreto di difendere i risultati di semplificazione e chiarezza normativa che si ritenevano raggiunti con la compilazione del *Novus Codex*, in un contesto in cui rimanevano ancora sostanzialmente irrisolti (non ostante la Legge delle citazioni) i non pochi

⁴² Cfr., in merito, M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e Giustiniano* II.1, Perugia-Margiacchi-Galeno Editrice 2001, 95 ss. e *passim*.

⁴³ Forse in questa scelta terminologica vi è (anche) l'eco dell'uso del termine *interpretatio* che fa Pomponio nel suo *Enchiridion* proprio per indicare il ruolo creativo dei giuristi.

problemi scaturenti dall'impiego dei testi giurisprudenziali e del loro coordinamento con le costituzioni contenute nel Codice.

Sacrificando l'autonomia dei giudici per difendere i principi della certezza e della conformità applicativa delle norme, C. 1.14.12 sembra voler dare una risposta, sia pure parziale e interlocutoria, all'intreccio non semplice di tali problemi. Essa è però una risposta appunto interlocutoria, concepita a stretto ridosso dall'emanazione del Codice. Giustiniano sceglierà presto un'altra strada, pur non alternativa alla prima, quella della compilazione dei *Digesta*, al termine della quale C. 1.14.12 conserva sì la primitiva valenza, ma assume anche probabilmente quel carattere ancora più generale – quasi fosse una sorta di 'manifesto' dell'assolutismo – che ben è stato colto nelle visuali ricostruttive che proiettano nel lungo periodo la dottrina giustiniana.

Abstract

The author analyzes C. 1.14.12 – the “*constitution*” of 30 October 529 which states Justinian that the Emperor is the only creator and interpreter of the law – to highlight specifically the relationship between its contents and the questions raised by the practical application of the *Novus Codex*, issued just a few months earlier, on April 7, 529.

Keywords

Giustiniano – *interpretatio* – *Novus Codex* – *leges generales* – *rescripta*.

INDICE DEL VOLUME

Federico Fernández de Buján

La cristianización de Hispania
y las persecuciones imperiales en los siglos III y IV d. C. 5

Paolo Ferretti

Nec consilium vel opem ferre sine dolo malo posse:
Ulpiano e due casi di complicità senza dolo? 39

Giovanni Finazzi

Intestato parente mortuo adgnatis defertur tutela:
sul principio d'identità fra eredità e tutela 63

Thomas Finkenauer

Wie formal war die römische Stipulation? 87

Roberto Fiori

La nozione di *ius gentium* nelle fonti di età repubblicana 109

András Földi

Alcuni problemi
sulla legittimazione attiva all'*actio iniuriarum* 131

Amalia Franciosi

Alcune riflessioni in tema di *heredium* e terre gentilizie 155

Margarita Fuenteseca

En defensa de la ley Atinia 173

Lorenzo Gagliardi

Note sul trattato romano-licio del 46 a.C.:
la titolatura del pretore peregrino; il *plagium*; le clausole
in materia giudiziaria delle linee 32-43 del testo epigrafico 195

Richard Gamauf

Öffentliche Ordnung und Injurienrecht:
Sozialgeschichtliche Beobachtungen
anhand des Edikts *de iniuriis quae servis fiunt* 221

Paolo Garbarino Note su C. 1.14.12 e il <i>Novus Codex</i>	247
Manuel Jesús García Garrido Marta Natalia López Gálvez Precedentes sobre la compraventa de cosa ajena del derecho visigodo	269
Luigi Garofalo Pagine di Peter Sloterdijk sul passato giuridico romano	287
Mario Genovese Responsabilità aquiliana nell' <i>occidere</i> tramite <i>medicamentum dare</i> dell'ostetrica e/o di altri: notazioni critico-propositive su D. 9.2.9 pr.-1 (Ulp. 18 <i>ad ed.</i>)	307
Jean-François Gerkens Storie di elefanti	365
Vincenzo Giuffrè Dalla scoperta dell'"hemon"/"homo" ai diritti congeniti	383
Yuri González Roldán Il legato d'usufrutto nel pensiero di Nerazio	449
Fausto Gorla Il testamento orale al tempo di Giustiniano e le precisazioni dell' <i>Ecloga privata aucta</i>	483
Peter Gröschler Überlegungen zu den Klagen strengen Rechts – <i>certum</i> und <i>incertum</i> als Leistungsgegenstand	497
Giovanni Gulina <i>Hereditas, res hereditariae, ius heredis.</i> L'oggetto della compravendita di eredità in D. 18.4.2 (Ulp. 49 <i>ad Sab.</i>)	523
Alejandro Guzmán-Brito Dos reglas constitucionales de la republica romana infiltradas en el principado	565

Gábor Hamza

Kodifikation des Privatrechts in der Schweiz
und die Tradition des römischen Rechts 579

Ella Hermon

La liberté de navigation et la délimitation des rives publiques
à Ostie au temps de Caninius 601